

tre ultime righe; ma che però nella terza riga, dove si dice che questi capi tecnici fanno il servizio propriamente come capi-officina e come controllori, sta bene la definizione di capi officina, e non se ne può impiegare altra.

Voci. Si dica *nelle officine.*

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro mantiene la sua proposta che la parola *officina* sia levata.

L'onorevole D'Ayala vi aderisce?

D'AYALA. Non voglio arrossire un'altra volta, ho già arrossito abbastanza.

MINISTRO PER LA GUERRA. Mettano come vogliono. Io mi rimetto all'onorevole D'Ayala.

PRESIDENTE. Ma questa è una gara di generosità: l'onorevole D'Ayala ha dichiarato che accettava.

MINISTRO PER LA GUERRA. Dichiaro che non ho difficoltà, ed ammetto anzi che d'ora innanzi nel dizionario italiano sia soppressa la parola *officina*, e sia sostituita da quella di *tecnico*. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Quando vi sarà unita la parola *capo*.

L'onorevole D'Ayala ha facoltà di parlare.

D'AYALA. Ma, Dio mio, che vuole che io dica? Mettere in canzone le cose le più serie! Nel dizionario rimarrà sempre *officina*, ma non posso permettere che uomini i quali hanno dottrine di matematica e di scienze naturali si possano chiamare col nome di *capo officina*. Il quale alla fin fine è l'operaio-capo, inteso al lavoro dell'officina, vale a dire è il capo dei fabbri, è il capo dei falegnami, il capo dei tornieri, dei limatori; questi sono capi officina, ma non coloro i quali preparano il metallo nella fornace, non coloro i quali devono guardare il manometro, per vedere il punto del getto; non coloro i quali sanno quando deve entrare in bagno lo stagno, mentre è già fuso il rame. No, questi non possono meschinamente chiamarsi capi officina.

Io non fo questione di lingua; io invocò la lingua quando la vedo calpestata a danno della filosofia, della scienza e della dignità.

PRESIDENTE. Io rileggo l'articolo 47:

« I capi tecnici d'artiglieria e genio sono impiegati negli stabilimenti ed appo le direzioni dell'artiglieria o del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in:

« Capi tecnici principali.

« Capi tecnici.

« Sotto-capi tecnici. »

(È approvato.)

« Art. 48. Gli *scrivani locali* servono per i lavori d'ordine e di scrittura nei vari uffici dipendenti dall'amministrazione della guerra. »

BOSI. Io proporrei l'aggiunta di un secondo alinea a questo articolo, concepito così:

« Essi saranno presi a preferenza fra i sott'ufficiali e caporali che furono impiegati ai lavori di scritturazione, e lasciarono il servizio militare dopo percorso almeno un riassoldamento. »

L'utilità di quest'aggiunta parmi sia abbastanza chiara, sicchè credo superfluo spendere molte parole a provarla. Naturalmente essi saranno più invogliati da questa disposizione di legge, che dal premio che viene dal riassoldamento, e sarebbe un mezzo perchè i sott'ufficiali rimanessero nell'esercito. Non ho altro da dire.

MINISTRO PER LA GUERRA. Non posso accettare questa proposta, non perchè non divida l'opinione dell'onorevole Bosi, ma perchè questa disposizione non può far parte di questa legge.

Le condizioni di ammissione sono stabilite da altra legge e da regolamenti.

Dirò di più all'onorevole Bosi che egli sa che c'è un regolamento il quale stabilisce che nessuno può essere preso come scrivano locale nel servizio dipendente dal Ministero della guerra se non dopo undici anni e sei mesi di servizio militare. Ciò è già stabilito per decreto.

Ora, se si vuole sancire questa disposizione per legge, è necessario che sia fatto nella legge sullo stato degli ufficiali od in altra legge, e particolarmente nella legge di reclutamento che verrà in discussione, dove c'è un articolo apposito in cui il Governo accorda tutti i vantaggi possibili ai militari che hanno 12 anni di servizio.

Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Bosi nell'idea, ma nella forma parmi non si possa accettare la sua proposta.

BOSI. Il mio scopo era che questa condizione fosse espressa in una legge, e non in un semplice regolamento interno, onde invogliare i sott'ufficiali a riassoldarsi; ma dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro ritiro la proposta e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 48.

(È approvato.)

« Art. 49. Gli scrivani locali non hanno gradazione d'impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegnamenti. »

(È approvato.)

« I. — *Assistenti locali del genio.* — Art. 50. Gli *assistenti locali del genio* sono impiegati ad assistere per conto dell'amministrazione militare all'eseguimento dei lavori affidati al genio militare. »

(È approvato.)

« Art. 51. L'articolo 49 è applicabile agli assistenti locali del genio. »

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Baccelli ha la parola per presentare una relazione.

BACCELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Giunta sul disegno di legge